

Circolare 11.2020

28 settembre 2020

Estensione dei provvedimenti di sostegno alle imprese aderenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Direzione di FondItalia, sentito il Consiglio di Amministrazione di FondItalia,

- visti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, a partire dal DPCM del 9 marzo 2020 e successivi, e dai D.L. n.18 del 17 marzo e successivi, fino al n. 52 del 16 giugno 2020;
- viste le disposizioni di cui all'articolo 1 "Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga" di cui al DL n. 114 del 2020;
- viste le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di Aiuti di Stato;
- valutata la opportunità di consentire alle imprese aderenti di poter assicurare ai propri dipendenti, nei limiti consentiti dalle norme vigenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato, una continuativa formazione professionalizzante anche nei casi di sospensione del rapporto lavorativo;
- viste le previsioni di cui al "Manuale di presentazione, Gestione e Rendicontazione delle attività finanziate mediate avvisi FEMI a valere sui conti di Rete" in uso al Fondo che, in materia di richiesta contributo e finanziamento dei progetti formativi, rimanda, per le imprese che optino per Aiuti di importanza minore "De minimis", all'Avviso FEMI di riferimento la quota di "apporto proprio" a loro carico (paragrafo II.2 e ss.);
- in riferimento alla misura, deliberata nel CdA del Fondo del 25.03.2020 e resa nota agli Enti Attuatori mediante la Circolare 04.2020 del medesimo giorno, che ha inteso portare un concreto aiuto alle imprese aderenti, consentendo loro l'abolizione dell'apporto proprio (l'intensità dell'apporto proprio sarà quindi pari allo 0% del finanziamento richiesto) per le imprese che optassero o che avessero optato per **aiuti di importanza minore "De minimis"**¹, i cui dipendenti si trovassero, all'atto dello svolgimento delle attività formative, nella condizione di sospensione del rapporto lavorativo;

ha deliberato

di estendere l'abolizione dell'apporto proprio (l'intensità dell'apporto proprio sarà quindi pari allo 0% del finanziamento richiesto) per le imprese che optino o che abbiano optato per **aiuti di importanza minore "De minimis"**², ai Progetti formativi presentati al VI Sportello dell'Avviso FEMI 2020.01, per le imprese che optino per aiuti di importanza minore;

¹ Regime "De minimis" – Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime "De minimis" – Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime "De minimis" - Regolamento UE n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 integrato dal Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi agli Aiuti "de minimis" per il settore pesca e acquacoltura.

² Regime "De minimis" – Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime "De minimis" – Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime "De minimis" - Regolamento UE n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 integrato dal Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi agli Aiuti "de minimis" per il settore pesca e acquacoltura.